



ROMA CAPITALE

Protocollo RC n. 2564/11

Deliberazione n. 42

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA

Anno 2011

VERBALE N. 50

Seduta Pubblica del 4 luglio 2011

Presidenza: POMARICI

L'anno duemilaundici, il giorno di lunedì quattro del mese di luglio, alle ore 15,20, nel Palazzo Senatorio, in Campidoglio, si è adunata l'Assemblea Capitolina in seduta pubblica, previa trasmissione degli avvisi per le ore 15 dello stesso giorno, per l'esame degli argomenti iscritti all'ordine dei lavori e indicati nei medesimi avvisi.

Partecipa alla seduta il sottoscritto Vice Segretario Generale, dott. Luigi MAGGIO.

Assume la presidenza dell'Assemblea Capitolina il Presidente Marco POMARICI, il quale dichiara aperta la seduta.

(O M I S S I S)

Alla ripresa dei lavori – sono le ore 16,10 – il Presidente dispone che si proceda al terzo appello.

Eseguito l'appello, il Presidente comunica che sono presenti i sottoriportati n. 30 Consiglieri:

Aiuti Fernando, Angelini Roberto, Berruti Maurizio, Cantiani Roberto, Casciani Gilberto, Cassone Ugo, Cianciulli Valerio, Ciardi Giuseppe, Cochi Alessandro, De Luca Pasquale, De Micheli Francesco, De Priamo Andrea, Di Cosimo Marco, Fioretti Pierluigi, Gazzellone Antonio, Gramazio Luca, Guidi Federico, Masino Giorgio Stefano, Mennuni Lavinia, Mollicone Federico, Naccari Domenico, Orsi Francesco, Pomarici Marco, Quarzo Giovanni, Rossin Dario, Todini Ludovico Maria, Tomaselli Edmondo, Tredicine Giordano, Vannini Scatoli Alessandro e Vigna Salvatore.

Assenti l'on. Sindaco Giovanni Alemanno e i seguenti Consiglieri:

Alzetta Andrea, Azuni Maria Gemma, Belfronte Rocco, Bianconi Patrizio, Cirinnà Monica, Coratti Mirko, De Luca Athos, Ferrari Alfredo, La Fortuna Giuseppe, Marroni Umberto, Masini Paolo, Nanni Dario, Onorato Alessandro, Ozzimo Daniele, Panecaldo Fabrizio, Pelonzi Antongiulio, Piccolo Samuele, Policastro Maurizio, Quadrana Gianluca, Rocca Federico, Rutelli Francesco, Santori Fabrizio, Siclari Marco, Smedile Francesco, Stampete Antonio, Storace Francesco, Torre Antonino, Valeriani Massimiliano, Voltaggio Paolo e Zambelli Gianfranco.

Il PRESIDENTE, constatato che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità della seduta agli effetti deliberativi, comunica che il Consigliere Siclari ha giustificato la propria assenza.

Partecipano alla seduta, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento, i Consiglieri Aggiunti Godoy Sanchez Madisson Bladimir, Kuzyk Tetyana e Okeadu Victor Emeka.

Partecipano altresì alla seduta, ai sensi dell'art. 46 del Regolamento, gli Assessori Aurigemma Antonio, Ghera Fabrizio e Lamanda Carmine.

(O M I S S I S)

14^a Proposta (Dec. G.C. del 9 marzo 2011 n. 11)

Modifiche al Regolamento sulle modalità di esercizio del ravvedimento operoso in materia di tributi locali, e ripubblicazione integrale dello stesso.

Premesso che l'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ha stabilito che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei tributi;

Che l'articolo 50 della legge 27 dicembre del 1997, n. 449, ha previsto che nell'esercizio della potestà regolamentare in materia di disciplina delle proprie entrate, anche tributarie, le province ed i comuni possono prevedere specifiche disposizioni volte a semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento, nonché la possibilità di riduzione delle sanzioni in conformità con i principi desumibili dall'articolo 3, comma 133, lettera I), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in quanto compatibili;

Che la lettera I), dell'articolo 3, comma 133, della legge n. 662 del 1996, nel delineare i criteri direttivi per la riforma delegata del regime sanzionatorio, ha imposto la previsione di circostanze esimenti, attenuanti ed aggravanti strutturate in modo da incentivare gli adempimenti tardivi e da escludere la punibilità in caso di violazioni formali non suscettibili di arrecare danno o pericolo all'erario;

Che in attuazione di tale principio di delegazione è stato emanato il Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, recante disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, che all'articolo 13 disciplina i casi di ravvedimento da parte degli autori delle violazioni;

Che l'ultimo comma dell'articolo 13 del citato Decreto Legislativo n. 472 del 1997 prevede che le singole leggi e gli atti aventi forza di legge possono stabilire, ad integrazione di quanto previsto dallo stesso articolo 13, ulteriori circostanze che importino l'attenuazione della sanzione;

Che l'articolo 16 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 473, ha stabilito che alle violazioni delle norme in materia di tributi locali si applica la disciplina generale sulle sanzioni amministrative per la violazione delle norme tributarie introdotta dal citato Decreto Legislativo n. 472 del 1997;

Che l'articolo 1, comma 4, della legge n. 212 del 2000, denominata "Statuto del contribuente", impone ai comuni di adeguare i propri atti normativi ai principi in esso contenuti;

Che l'articolo 6, comma 3, dello Statuto del contribuente incoraggia le amministrazioni ad assumere iniziative per favorire l'adempimento delle obbligazioni tributarie nelle forme meno costose e più agevoli;

Che, al fine di rendere operanti i principi sopra richiamati, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 113 del 26 maggio 2005 è stata adottata la Disciplina delle modalità di esercizio del ravvedimento operoso in materia di tributi;

Che in data 29 novembre 2008 è stato emanato il Decreto Legge n. 185, convertito nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, recante "Misure urgenti per il sostegno a famiglie,

lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale”;

Che l'articolo 16 del summenzionato Decreto Legge n. 185 del 2008, come convertito dalla legge n. 2 del 2009, introducendo particolari disposizioni per la riduzione dei costi amministrativi a carico delle imprese, ha apportato importanti modifiche al citato articolo 13 del Decreto Legislativo n. 472 del 1997, prevedendo un diverso e più favorevole regime sanzionatorio in materia di riscossione nelle ipotesi di ravvedimento operoso da parte del contribuente;

Che, in accoglimento delle disposizioni normative contenute nel Decreto Legge n. 185 del 2008, il Consiglio Comunale con deliberazione n. 71 del 30/31 luglio 2010 ha approvato il nuovo Regolamento sulle modalità di esercizio del ravvedimento operoso in materia di tributi locali;

Considerato che la legge 13 dicembre 2010, n. 220, (legge di stabilità per l'anno 2011) è intervenuta nel disposto dell'articolo 13, comma 1, lettere a), b) e c) del citato Decreto Legislativo n. 472 del 1997, modificando le misure delle sanzioni ridotte in caso di ravvedimento operoso da parte del contribuente;

Che, in particolare, la legge sopra citata all'articolo 1, comma 20, lettera a), prevede l'innalzamento: da un dodicesimo ad un decimo della sanzione minima, nel caso in cui il ravvedimento per il ritardato od omesso versamento delle imposte venga eseguito entro trenta giorni dalla violazione; da un decimo ad un ottavo della sanzione minima, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, ovvero entro un anno dall'omissione o dall'errore; da un dodicesimo ad un decimo della sanzione minima, nel caso di ravvedimento per l'omessa presentazione della dichiarazione annuale, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni;

Che l'articolo 1, comma 22, della legge n. 220 del 2010 stabilisce che le nuove misure di riduzione delle sanzioni da ravvedimento operoso, si applicano alle violazioni commesse a decorrere dal 1° febbraio 2011;

Che, ai sensi dell'articolo 16 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 473, le disposizioni contenute nel Decreto Legislativo n. 472 del 1997 trovano immediata applicazione nei confronti dei tributi locali;

Che, conseguentemente, è necessario procedere all'adeguamento delle misure delle sanzioni ridotte previste agli articoli 2, comma 1, lettera a) e b), 3, comma 1, lettera a) e b), e 4, comma 1, lettera a) e b), del Regolamento sulle modalità di esercizio del ravvedimento operoso in materia di tributi locali, approvato con la deliberazione consiliare n. 71 del 2010;

Che, inoltre, al fine di armonizzare le misure di riduzione delle sanzioni alla tempistica in cui avviene la regolarizzazione della violazione, appare necessario innalzare da un ottavo ad un sesto la sanzione minima nelle ipotesi di regolarizzazione degli errori e delle omissioni eseguita entro tre anni dalla violazione commessa, prevista dagli articoli 2, comma 1, lettera c), 3 comma 1, lettera c), e 4, comma 1, lettera c), del citato Regolamento, emanati ai sensi del combinato disposto dell'art. 50 L. n. 449/1997 e dell'art. 3, comma 133, lett. e) L. n. 662/1996;

Tenuto conto, infine che, in conformità ai principi sanciti dalla legge 27 luglio 2000, n. 212, denominata “Statuto del contribuente”, al fine di rendere agevole la consultazione agli utenti del Regolamento sulle modalità di esercizio del ravvedimento operoso e di adeguare l'operato dell'Amministrazione ai criteri di semplificazione e trasparenza dell'azione amministrativa, appare opportuno procedere alla ripubblicazione integrale del Regolamento medesimo;

Visto l'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

Visto l'articolo 50 della legge 27 dicembre del 1997, n. 449;
 Visto l'articolo 3, comma 133, lettera I), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
 Visto l'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, come modificato dall'articolo 1, comma 20, lettera a), della legge 13 dicembre 2010, n. 220;
 Visto l'articolo 1, commi 20 e 22, della legge 13 dicembre 2010, n. 220;
 Visto l'articolo 16 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 473;
 Visto il Regolamento Generale delle entrate, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 del 30/31 luglio 2010;
 Visto il Regolamento sulle modalità di esercizio del ravvedimento operoso in materia di tributi locali, approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 71 del 30/31 luglio 2010;
 Vista la legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente);

Considerato che in data 22 febbraio 2011 il Dirigente ad interim della U.O. Programmazione e Regolamentazione Generale delle Entrate del Dipartimento Risorse Economiche ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Il Dirigente

F.to: D. D'Eramo";

Preso atto che, in data 22 febbraio 2011 il Direttore del Dipartimento Risorse Economiche ha attestato ai sensi dell'articolo 29 comma 1, lettere h) ed i), del Regolamento degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione della Giunta Capitolina n. 161 del 29 dicembre 2010, la coerenza della proposta di deliberazione in oggetto con i documenti di programmazione dell'Amministrazione, approvandola in ordine alle scelte di natura economico-finanziaria o di impatto sulla funzione dipartimentale che essa comporta.

Il Direttore

F.to: D. D'Eramo;

Considerato che in data 22 febbraio 2011 il Vice Ragioniere Generale ha espresso il parere che di seguito si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Il Vice Ragioniere Generale

F.to: C.A. Pagliarulo";

Che sulla proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretario Generale, la funzione di assistenza giuridico-amministrativa, di cui all'art. 97, comma 2, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

L'ASSEMBLEA CAPITOLINA

DELIBERA

per i motivi di cui in premessa:

di modificare il Regolamento sulle modalità di esercizio del ravvedimento operoso in

materia di tributi locali, come di seguito indicato:

A) Sostituire l'articolo 2 con il seguente:

Articolo 2
(Regolarizzazione dei versamenti omessi od irregolari)

1. In caso di violazione dell'obbligo di versamento del tributo o di un acconto, non dipendente da infedeltà od omissioni relative all'obbligo di dichiarazione, la sanzione è ridotta:
 - a) ad un decimo del minimo se la regolarizzazione degli errori o delle omissioni è eseguita entro trenta giorni dalla data della scadenza;
 - b) ad un ottavo del minimo se la regolarizzazione degli errori o delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, è eseguita entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione, entro un anno dall'omissione o dall'errore;
 - c) ad un sesto del minimo se la regolarizzazione degli errori o delle omissioni è eseguita entro tre anni dalla violazione commessa.

B) Sostituire l'articolo 3 con il seguente:

Articolo 3
(Regolarizzazione delle violazioni per infedeltà od omissioni della dichiarazione)

1. In caso di violazione dipendente da infedeltà od omissioni relative all'obbligo di dichiarazione, la sanzione è ridotta:
 - a) ad un decimo del minimo di quella prevista per l'infedeltà o l'omissione della presentazione della dichiarazione se la regolarizzazione degli errori o delle omissioni è eseguita con ritardo non superiore a novanta giorni dalla scadenza del termine di regolare adempimento;
 - b) ad un ottavo del minimo di quella prevista per l'infedeltà o l'omissione della presentazione della dichiarazione se la regolarizzazione degli errori o delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, è eseguita trascorsi novanta giorni ed entro un anno dalla scadenza del termine di regolare adempimento;
 - c) ad un sesto del minimo di quella prevista per l'infedeltà o l'omissione della presentazione della dichiarazione se la regolarizzazione degli errori o delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro tre anni dalla violazione commessa.

C) Sostituire l'articolo 4 con il seguente:

Articolo 4
(Regolarizzazione di altre violazioni)

1. In caso di infedele o omessa presentazione della comunicazione e nelle ipotesi di violazioni di altri adempimenti tributari che ostacolano l'attività di accertamento in corso, incluse le violazioni che incidono sul contenuto delle comunicazioni stesse, la

sanzione è ridotta:

- a) ad un decimo del minimo, se la regolarizzazione degli errori o delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, è eseguita con ritardo non superiore a novanta giorni dalla scadenza del termine di regolare adempimento;
- b) ad un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori o delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, è eseguita trascorsi novanta giorni ed entro un anno dalla scadenza del termine di regolare adempimento;
- c) ad un sesto del minimo, se la regolarizzazione degli errori o delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, è eseguita entro tre anni dalla violazione commessa.

D) Sostituire l'articolo 8 con il seguente:

Articolo 8
(Disposizioni transitorie)

- 1) Le misure delle sanzioni ridotte indicate negli articoli 2, 3 e 4 del presente regolamento si applicano alle violazioni commesse a decorrere dal 1° febbraio 2011.
- 2) Per le violazioni commesse prima del 1° febbraio 2011 si applicano le misure delle sanzioni ridotte contenute nelle disposizioni regolamentari approvate con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 71 del 30/31 luglio 2010.

Si riporta in allegato sub A al presente dispositivo il testo del Regolamento sulle modalità di esercizio del ravvedimento operoso in materia di tributi locali, come modificato con il presente provvedimento.

ALLEGATO A**Regolamento sulle modalità di esercizio del ravvedimento operoso in materia di tributi locali****Articolo 1
(Fonti, oggetto e definizioni)**

1. Il presente regolamento disciplina i criteri, le procedure e le modalità per l'esercizio del ravvedimento operoso in relazione alle violazioni in materia di tributi locali. Ai fini della presente disciplina valgono le seguenti definizioni:
 - a) per "ravvedimento operoso" si intende l'istituto che consente all'autore o agli autori della violazione ed ai soggetti solidalmente obbligati di sanare le violazioni commesse beneficiando di riduzioni automatiche sulle misure minime delle sanzioni applicabili;
 - b) per "violazioni" si intendono le azioni od omissioni che arrecano pregiudizio all'azione di controllo ed incidono sulla determinazione della misura o sul versamento del tributo locale;
 - c) per "sanzioni" si intendono le penalità irrogate per la violazione di norme in materia di tributi locali, consistenti nel pagamento di una somma di denaro di importo fisso o determinato in percentuale;
 - d) per "tributi locali" si intendono i tributi di competenza del Comune di Roma regolamentati con atti di normazione secondaria;
 - e) per "cause ostative" si intendono quei fatti o circostanze che impediscono il ravvedimento operoso.

**Articolo 2
(Regolarizzazione dei versamenti omessi od irregolari)**

1. In caso di violazione dell'obbligo di versamento del tributo o di un acconto, non dipendente da infedeltà od omissioni relative all'obbligo di dichiarazione, la sanzione è ridotta:
 - a) ad un decimo del minimo se la regolarizzazione degli errori o delle omissioni è eseguita entro trenta giorni dalla data della scadenza;
 - b) ad un ottavo del minimo se la regolarizzazione degli errori o delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, è eseguita entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione, entro un anno dall'omissione o dall'errore;
 - c) ad un sesto del minimo se la regolarizzazione degli errori o delle omissioni è eseguita entro tre anni dalla violazione commessa.

**Articolo 3
(Regolarizzazione delle violazioni per infedeltà od omissioni della dichiarazione)**

1. In caso di violazione dipendente da infedeltà od omissioni relative all'obbligo di dichiarazione, la sanzione è ridotta:
 - a) ad un decimo del minimo di quella prevista per l'infedeltà o l'omissione della presentazione della dichiarazione se la regolarizzazione degli errori o delle omissioni è eseguita con ritardo non superiore a novanta giorni dalla scadenza del termine di regolare adempimento;
 - b) ad un ottavo del minimo di quella prevista per l'infedeltà o l'omissione della presentazione della dichiarazione se la regolarizzazione degli errori o delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, è eseguita trascorsi novanta giorni ed entro un anno dalla scadenza del termine di regolare adempimento;
 - c) ad un sesto del minimo di quella prevista per l'infedeltà o l'omissione della presentazione della dichiarazione se la regolarizzazione degli errori o delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro tre anni dalla violazione commessa.

Articolo 4
(Regolarizzazione di altre violazioni)

1. In caso di infedele o omessa presentazione della comunicazione e nelle ipotesi di violazioni di altri adempimenti tributari che ostacolano l'attività di accertamento in corso, incluse le violazioni che incidono sul contenuto delle comunicazioni stesse, la sanzione è ridotta:
 - a) ad un decimo del minimo, se la regolarizzazione degli errori o delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, è eseguita con ritardo non superiore a novanta giorni dalla scadenza del termine di regolare adempimento;
 - b) ad un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori o delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, è eseguita trascorsi novanta giorni ed entro un anno dalla scadenza del termine di regolare adempimento;
 - c) ad un sesto del minimo, se la regolarizzazione degli errori o delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, è eseguita entro tre anni dalla violazione commessa.

Articolo 5
(Perfezionamento del ravvedimento)

1. Il ravvedimento si perfeziona con il pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché con il pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera, oltre al versamento contestuale della sanzione ridotta secondo quanto stabilito dagli articoli 2, 3 e 4.
2. Nelle ipotesi di omessa presentazione della dichiarazione o delle comunicazioni ovvero di violazioni incidenti sul contenuto della dichiarazione o delle comunicazioni di cui agli articoli 3 e 4, il perfezionamento della regolarizzazione richiede, entro il medesimo termine previsto per il ravvedimento, la presentazione contestuale della dichiarazione o della comunicazione omessa ovvero della dichiarazione o della comunicazione integrativa che sani l'irregolarità oggetto di ravvedimento.

Articolo 6
(Cause ostative del ravvedimento)

1. Costituisce causa ostativa del ravvedimento l'inizio di una qualsiasi attività di accertamento o verifica da parte dell'amministrazione di cui l'interessato o gli obbligati in solido abbiano ricevuto notificazione.
2. Non è di ostacolo al ravvedimento l'attività di accertamento afferente annualità diverse ovvero cespiti diversi da quelli oggetto di regolarizzazione da parte del contribuente.

Articolo 7
(Errore scusabile)

1. In caso di errore scusabile commesso nell'effettuazione di un pagamento ovvero nella compilazione di una dichiarazione o comunicazione integrativa, relativo a fattispecie oggetto di ravvedimento, la regolarizzazione è comunque valida se l'interessato versa la differenza ovvero rimuove l'irregolarità entro trenta giorni dalla richiesta di regolarizzazione.

Articolo 8
(Disposizioni transitorie)

1. Le misure delle sanzioni ridotte indicate negli articoli 2, 3 e 4 del presente regolamento si applicano alle violazioni commesse a decorrere dal 1° febbraio 2011.
2. Per le violazioni commesse prima del 1° febbraio 2011 si applicano le misure delle sanzioni ridotte contenute nelle disposizioni regolamentari approvate con la deliberazione del Consiglio comunale n. 71 del 30/31 luglio 2010.

La Segreteria Generale comunica che la I Commissione, nella seduta del 29 marzo 2011, ha espresso parere favorevole a maggioranza.

(O M I S S I S)

Il PRESIDENTE invita quindi l'Assemblea alla votazione, con procedimento elettronico, della surriportata proposta di deliberazione.

Procedutosi alla votazione nella forma come sopra indicata, il Presidente, con l'assistenza dei Segretari, dichiara che la proposta risulta approvata con 30 voti favorevoli e 5 contrari.

Hanno partecipato alla votazione i seguenti Consiglieri:

Aiuti, Angelini, Belfronte, Berruti, Bianconi, Cantiani, Casciani, Cassone, Cianciulli, Ciardi, Cochi, De Micheli, De Priamo, Di Cosimo, Fioretti, Gazzellone, Gramazio, Guidi, La Fortuna, Masino, Mollicone, Naccari, Orsi, Piccolo, Pomarici, Quarzo, Santori, Smedile, Todini, Tomaselli, Torre, Tredicine, Vannini Scatoli, Vigna e Voltaggio.

La presente deliberazione assume il n. 42.

(O M I S S I S)

IL PRESIDENTE
M. POMARICI

IL SEGRETARIO GENERALE
L. IUDICELLO

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
L. MAGGIO

La deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal
al e non sono state prodotte opposizioni.

La presente deliberazione è stata adottata dall'Assemblea Capitolina nella seduta
del **4 luglio 2011**.

Dal Campidoglio, li

p. IL SEGRETARIO GENERALE

.....